

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1097-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ALBERTINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1973

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce una  
classificazione internazionale per i disegni e modelli  
industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968

---

Comunicata alla Presidenza il 22 novembre 1973

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di ratifica al nostro esame riguarda l'accordo internazionale firmato a Locarno l'8 ottobre 1968 relativo alla istituzione di una classificazione internazionale per disegni e modelli industriali.

Nella fattispecie oggetto della convenzione è la istituzione anche per i disegni e modelli industriali di una classificazione, uniforme fra i vari paesi che vi aderiscono analoga alla classificazione per le invenzioni industriali attuata con la convenzione europea del 19 dicembre 1954 e per i marchi di fabbrica attuata con l'accordo del 15 giugno 1957.

Già esisteva per tale oggetto l'accordo dell'Aia del 6 dicembre 1925 riveduto il 28 novembre 1960, che sta a base della convenzione al nostro esame e con l'accordo di Locarno si è riconosciuta la necessità di estenderla per tutti i paesi che avessero voluto adottarla come classificazione tipo per i loro brevetti nazionali.

Lo scopo evidente che l'accordo perseguiva era quello della unificazione e del perfezionamento delle varie classificazioni della materia in vigore nei vari paesi.

La differenza tra le classificazioni adottate per i brevetti di invenzione e i marchi da una parte e quello dei disegni e modelli industriali dall'altra sta nel fatto che mentre per i primi si segue il criterio della funzio-

ne tecnica, per il secondo il criterio adottato è determinato da motivi estetici e della destinazione.

L'Italia, proprio per il fatto che è alla avanguardia nelle creazioni d'ordine estetico, ha sempre avuto interesse che questa Convenzione venisse adottata, tant'è che di fatto fin dal 1969 l'Ufficio centrale dei brevetti ha incominciato ad applicarla per uso interno.

L'accordo si compone di 15 articoli che regolano la sua attuazione e applicazione e di un allegato in cui viene stabilita la lista delle classi e sottoclassi della classificazione internazionale dei disegni e modelli.

L'onere finanziario per la nostra partecipazione è della somma di lire 2 milioni annue e la Commissione bilancio nell'esprimere il suo parere favorevole al provvedimento ha proposto, giustamente, di spostare l'incidenza di tale somma sul capitolo n. 3523 dell'anno 1974 anzichè di quello del 1973 come indicato nel disegno di legge.

La Commissione affari esteri ha espresso unanimamente parere favorevole e, per l'evidente interesse che l'accordo trovi una generale approvazione e applicazione anche da parte degli altri paesi, il relatore ne raccomanda la ratifica.

ALBERTINI, *relatore*

#### PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

25 settembre 1973

La Commissione Bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso alla condizione che la decorrenza della spesa sia spostata all'esercizio 1974 e, conseguentemente, sia modificato il primo comma dell'articolo 3.

F.to: COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

All'onere annuo di lire 2 milioni, derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Accordo di Locarno, si provvede, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

All'onere annuo di lire 2 milioni, derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Accordo di Locarno, si provvede, per l'anno finanziario 1974, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

*Identico.*